

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1145

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENNI, DAL MORO, FIORIO

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché in materia di promozione dell'agricoltura italiana nei mercati esteri e di accesso delle imprese agricole e di pesca ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 4 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il pacchetto di riforme in corso di adozione nel nostro Paese, in una fase di crisi così profonda, potrebbe davvero consentire, se ben realizzato, di compiere importanti passi in avanti nel senso di una maggiore efficienza e funzionalità nell'organizzazione dello Stato.

La situazione economica e finanziaria del nostro Paese è ancora pesante ed è necessario che tale fase venga affrontata mettendo assieme adeguati provvedimenti per la crescita e per la modernizzazione dei servizi alle imprese.

L'agricoltura italiana vede in questa congiuntura l'intreccio tra una crisi di

settore legata alle peculiarità dei nostri sistemi agricoli, il calo dei consumi alimentari in modo particolare sul mercato interno e la crisi economica generale. Siamo in attesa delle decisioni conclusive sul futuro delle politiche agricole che avranno una ripercussione evidente sia in termini di pagamenti diretti che attraverso i piani di sviluppo rurale.

Riteniamo che proprio questo momento di crisi possa essere quello più utile per affrontare in modo diretto alcune difficoltà, ma anche per esaminare il sistema dei servizi al comparto, oggi non più adeguato e non pienamente rispondente al necessario salto di qualità.

In Europa c'è un quadro molto differenziato dei servizi al settore agricolo, ma è indubbio che nessun Paese presenta una situazione così affollata e frammentata come quella italiana. Da studi svolti risulta infatti la presenza di numerosi istituti, enti, agenzie, società, controllati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), ai quali spesso si sovrappongono altrettanti soggetti controllati dalle regioni. Soggetti nati in periodi diversi della recente storia, spesso in conseguenza di novità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o di esigenze particolari, che però hanno finito per costruire un sistema caratterizzato da numerose sovrapposizioni di competenze e di funzioni, non sempre pienamente rispondenti alle reali esigenze delle imprese agricole.

Per queste ragioni riteniamo necessaria una riorganizzazione del sistema nazionale dei servizi all'agricoltura che intervenga sui costi e sulle funzioni al fine di migliorarne l'efficienza.

L'articolo 1, al fine di conseguire tali obiettivi, facendo riferimento alla delega già conferita al Governo con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto « decreto salva Italia ») prevede la soppressione e la messa in liquidazione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Mipaaf nonché le società strumentali dallo stesso controllate.

Il medesimo articolo 1 prevede la riorganizzazione delle relative competenze e funzioni attraverso l'istituzione di 4 agenzie cui sono riconducibili attraverso l'accorpamento di funzioni omogenee.

L'articolo 2 interviene su uno degli ambiti strategici per le nostre imprese: l'internazionalizzazione e la promozione all'estero. In questo campo il Governo, dopo la soppressione dell'Istituto per il commercio estero (ICE) ha già provveduto all'istituzione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. La presente proposta di legge dispone che all'interno della citata Agenzia, d'intesa con il Mipaaf, sia costituita un'apposita sezione specializzata nel campo della promozione e dell'internazionalizzazione dei prodotti agricoli.

L'articolo 3 riguarda i servizi digitali dell'impresa. Il settore primario è in grande sofferenza rispetto all'utilizzo dei servizi digitali per molte ragioni (età media avanzata dei titolari di impresa, scarsa presenza di banda larga nelle aree rurali eccetera). Per queste ragioni si ritiene che nelle azioni che sono state intraprese con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di semplificazioni e di sviluppo, con l'Agenda digitale italiana e l'istituzione della cosiddetta « cabina di regia », debba essere riservata una grande attenzione e debba essere attuato un decisivo investimento per il comparto agricolo.

Nel medesimo articolo si individua inoltre nella « Carta dell'agricoltore e del pescatore » una modalità di accesso diretto ai servizi, anche di natura finanziaria, connessi all'attività agricola e alla pesca. È prevista, inoltre, l'emanazione di un apposito regolamento, per definire le modalità di rilascio della Carta, le modalità di funzionamento e di utilizzo nonché l'individuazione dei servizi digitali attivabili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese del settore agricolo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono soppressi e messi in liquidazione gli enti e gli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché le società strumentali dagli stessi controllate, previsti nell'allegato 1 annesso alla presente legge. Le relative competenze e funzioni sono riorganizzate istituendo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, quattro agenzie, nel rispetto delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) gestione dei flussi finanziari connessi alla politica agricola comune e coordinamento con gli organismi pagatori e con gli istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con le regioni;

b) gestione e coordinamento dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole, attraverso la promozione dell'utilizzo degli strumenti finanziari privati e il sostegno ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi;

c) trattamento delle informazioni e delle analisi dei dati attinenti al comparto agroalimentare raccolti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche al fine di delineare elaborazioni socio-economiche a supporto delle linee di intervento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni;

d) realizzazione e promozione dell'attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agroalimentare anche attraverso la stipulazione di protocolli d'intesa con le università, con gli enti di ricerca e con i soggetti privati operanti nel settore e il coordinamento con le regioni.

2. Per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

3. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni legislative riferite agli enti e agli organismi soppressi o trasformati nelle agenzie di cui al comma 1.

ART. 2.

(Istituzione della sezione di promozione delle imprese agricole nazionali dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane).

1. Al comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire l'attività di promozione e di penetrazione delle imprese agricole nazionali nei mercati internazionali, è istituita, all'interno dell'Agenzia, un'apposita sezione, le cui linee di azione

sono stabilite dalla medesima Agenzia d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

ART. 3.

*(Carta dei servizi digitali
dell'impresa agricola).*

1. Ai fini dell'attuazione dell'Agenda digitale italiana nell'ambito del settore agricolo e della semplificazione nei rapporti tra le aziende agricole e la pubblica amministrazione, la Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è rilasciata secondo modalità che consentono l'accesso diretto, attraverso la rete *internet*, ai servizi connessi all'attività agricola e della pesca, compresi quelli aventi natura finanziaria.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rilascio della Carta di cui al comma 1, i dati informativi e identificativi del titolare contenuti nella stessa, le modalità di funzionamento e di utilizzo nonché l'individuazione dei servizi digitali attivabili.

ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 1)

AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare)

INRAN (Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione)

INEA (Istituto nazionale di economia agraria)

CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura)

ISA (Istituto per lo sviluppo agroalimentare)

SIN (Gestore del Sistema informativo agricolo nazionale)

AGECONTROL

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0018780